



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

***ISTITUZIONE DELLA De.Co.
("denominazione comunale")***

Adottato con deliberazione del C.C. n. 61 del 28 novembre 2014

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito dell'intervento comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Istituzione della De.Co.
Art. 5	Registro De.Co.
Art. 6	Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 7	Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 8	Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 9	Commissione comunale per la De.Co.
Art. 10	Utilizzo della De.Co.
Art. 11	Controlli
Art. 12	Sanzioni
Art. 13	Struttura organizzativa competente
Art. 14	Iniziative comunali
Art. 14 bis	Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca Comunale
Art. 15	Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
Art. 16	Tutele e garanzie
Art. 17	Rinvio alle norme statali e regionali
Art. 18	Norme finali

Allegato A: fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi, da compilare in carta libera

Allegato B: fac-simile di domanda di iscrizione da compilare in bollo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Moggio Udinese.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e dell' art. 3 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti, loro confezioni, piatti tipici e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Moggio Udinese, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Moggio Udinese, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio moggese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "denominazione comunale").

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari di cui al successivo art. 6, e di un apposito registro pubblico (art.5) , al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di un marchio identificativo di un'area che può essere più ampia del territorio comunale geograficamente identificata come "Il Moggese", come precisato al successivo art. 5 commi 6 e 6 bis;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “**prodotto di denominazione comunale**”, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato, sul territorio del Comune di Moggio Udinese nonché, entro i limiti di cui al successivo art. 5, comma 6 bis, sul territorio della Provincia di Udine secondo modalità che si sono consolidate nella tradizione, nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4

Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co. , “denominazione comunale”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Moggio Udinese.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Prodotto a Moggio Udinese”.

4. La De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Moggio Udinese. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Moggio Udinese, che ottengono la De.Co.

2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda

identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina moggese;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati e liquori.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Moggio Udinese, anche se non vi hanno la sede legale.

6.bis In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione nel registro De.Co. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti al di fuori del territorio comunale, e comunque entro i confini della Provincia di Udine, e quindi, a prodotti coltivati, trasformati e/o realizzati in ambito territoriale provinciale purché sia garantito lo stretto legame con gli specifici disciplinari di produzione e/o scheda identificativa del prodotto, nonché con le tradizioni e la realtà produttiva del Comune. La concessione della deroga deve risultare dal disciplinare di produzione.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal

presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti, trasformati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Moggio Udinese, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 6 bis, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La denominazione comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. Le miscele per gli impasti devono essere preparate esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. , devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. (denominazione comunale) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co. , con le modalità indicate al successivo comma 4.

2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. presentano al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.

5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Moggio Udinese, salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 6bis);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione;
- il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co. , con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

6. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la commissione comunale di cui all'articolo 9.

Art. 9

Commissione comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita

Commissione nominata dal Sindaco.

La commissione è composta da n. 5 membri. Membro di diritto nonché Presidente della commissione è il Sindaco o suo delegato. Spetta al sindaco la nomina di 4 tecnici o esperti di comprovata professionalità ed esperienza individuati preferibilmente nell'ambito dei seguenti settori:

- agro-alimentare;
- gastronomico;
- commerciale;
- sanitario, con riferimento specifico alle competenze in materia alimentare;
- sociale con riferimento ad associazioni particolarmente interessate e attive verso la valorizzazione della cultura e delle attività agro-alimentari;
- rappresentanza dei consumatori.

2. In considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta, la commissione avrà la facoltà di avvalersi di uno o più esperti scelti tra persone in possesso di competenze specifiche, nonché storici locali, in relazione alla specificità del prodotto, previo parere favorevole della struttura organizzativa di cui all'art.13.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. Funge da segretario un membro della commissione designato dal Presidente.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co. , approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.

12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 10

Utilizzo della De.Co.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co. " alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

4. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità o l'originarietà, quali "super", "eccellente", "il vero", ecc... .

6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di specifici loghi associati alla De.Co., il cui riconoscimento non è espressamente regolamentato dal Comune di Moggio Udinese.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai

componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

Art.12

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. ;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso improprio di loghi associati alla De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co. , fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali, con particolare riferimento

all'area delle attività produttive.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.Co. (denominazione comunale) forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

4. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 14 Bis

Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca Comunale

Nell'ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consulenza pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare con particolare riferimento a quella locale.

Art. 15

Promozione di riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune sosterrà, senza obblighi di carattere economico, le iniziative volte all'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti di rilievo sovracomunale nei confronti dei prodotti a denominazione De.Co., promosse da altri Enti ed organismi competenti.

Art. 16

Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 17

Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18

Norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli art. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

Moggio Udinese, 28 novembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott. Martino Del Negro)

IL SINDACO
f.to (ing. Giorgio Filafferro)

ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di MOGGIO UDINESE
P.zza Uffici, 1
33015 MOGGIO UDINESE

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato a a _____
il _____, residente a _____
Via _____, n. ____, codice fiscale _____
nella qualità di _____

segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti: (*)

Moggio Udinese,

(Firma)

(*) Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, analisi, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO B

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Signor Sindaco
del Comune di MOGGIO UDINESE
P.zza Uffici, 1
33015 MOGGIO UDINESE

OGGETTO: domanda iscrizione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____, n. _____, codice fiscale _____ in
qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta _____
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo / artigiano / commerciante al dettaglio /
esercitante attività di somministrazione di alimenti e bevande / associazione / ente / altro
_____ (*) con sede a _____
Via _____, n. _____ P. I.V.A n. _____, premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co. oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Moggio Udinese, è meritevole di ottenere la De.Co. (**);

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo (*).

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di consentire e agevolare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.
- altro: _____ (**)

Moggio Udinese,

(Firma)

(*) **Depennare le voci non attinenti**

(**) **Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)**